



# CONDIZIONI QUADRO ECONOMICHE

# 3

3.1	Commercio internazionale di beni e servizi.....	44
3.2	Protezione della libera concorrenza.....	45
3.3	Protezione della proprietà intellettuale.....	46
3.4	Prescrizioni e responsabilità relative ai prodotti.....	49
3.5	Salvaguardia del territorio e protezione dell'ambiente...	51

**Libera concorrenza, libero commercio e protezione della proprietà intellettuale: ecco i pilastri del successo economico che rendono interessante la Svizzera per le imprese svizzere e straniere. I processi amministrativi organizzati con efficienza consentono di progettare e svolgere le attività quotidiane in sicurezza; inoltre, una legislazione all'avanguardia in materia ambientale assicura la sostenibilità.**

La Svizzera attira numerose compagnie internazionali all'interno delle sue frontiere. Una delle ragioni principali di questo successo è il clima liberale della sua economia, orientata verso il mercato.

La Svizzera è uno dei paesi con la maggiore libertà economica in Europa, e a livello mondiale si colloca al quarto posto. Lo mostra lo *Study Economic Freedom of the World*, pubblicato a cadenza annuale (cfr. fig. 13). Lo studio misura la libertà economica di un paese in cinque settori: attività dello stato, stato di diritto e sicurezza della proprietà privata, stabilità della valuta, libertà commerciale internazionale e densità normativa.

### Libertà economica, 2014

Punteggio totale 0–10

(FIG. 13)

1	Hong Kong SAR	9,03
2	Singapore	8,71
3	Nuova Zelanda	8,35
<b>4</b>	<b>Svizzera</b>	<b>8,25</b>
5	Canada	7,98
5	Georgia	7,98
5	Irlanda	7,98
5	Mauritius	7,98
5	Emirati Arabi Uniti	7,98
10	Australia	7,93
10	Regno Unito	7,93
12	Qatar	7,91
16	USA	7,75
21	Danimarca	7,67
23	Lussemburgo	7,65
25	Paesi Bassi	7,63
30	Germania	7,55
32	Belgio	7,51
40	Giappone	7,42
57	Francia	7,30
69	Italia	7,17
102	Russia	6,66
112	India	6,50
113	Cina	6,45
124	Brasile	6,27

Fonte: Fraser Institute, *Economic Freedom of the World: 2016 Annual Report*

### 3.1 COMMERCIO INTERNAZIONALE DI BENI E SERVIZI

L'economia svizzera si distingue per le ampie relazioni internazionali: un franco su due viene realizzato all'estero. Tutto questo è reso possibile da una circolazione transfrontaliera di merci e persone ben funzionante.

#### 3.1.1 Accordi di libero scambio, OMC e soppressione delle barriere commerciali

Oltre alla Convenzione AELS e all'accordo di libero scambio con l'Unione Europea (UE), la Svizzera attualmente ha una rete di 28 accordi di libero scambio con 38 soci non UE, inoltre fa parte dell'OMC. Applica la clausola della nazione più favorita negli scambi con tutti i Paesi membri dell'OMC e opera in favore della riduzione delle barriere commerciali nel mondo.

Diventando Paese membro dell'OMC, la Svizzera si è impegnata a trasformare la maggior parte delle barriere non tariffarie al commercio in diritti di dogana. I prodotti svizzeri non sono oggetto di misure protezionistiche, salvo qualche eccezione come i prodotti agricoli. Non esiste una legge vera e propria contro il dumping. In linea di principio, l'importazione di prodotti finiti non è limitata in quantità. Inoltre, le importazioni e le esportazioni dei beni industriali con i mercati europei sono generalmente esenti da diritti di dogana e contingenti, grazie agli accordi di libero scambio tra la Svizzera e l'UE e l'AELS. Tale regime di esenzione non implica che le merci non debbano essere sdoganate. Ma non costituisce un ostacolo. Grazie ai PC e a Internet, si effettua in modo ampiamente automatizzato tramite le applicazioni IT e-dec e NCTS.

[www.seco.admin.ch](http://www.seco.admin.ch) > Temi > Politica economica estera  
Accordi di libero scambio (OMC)  
Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano.

#### 3.1.2 Dogane

Sebbene la Svizzera rientri nell'area di Schengen dalla fine del 2008, non fa parte dell'unione doganale europea e del mercato comune. Quindi il controllo doganale continua a esistere. Occorre essenzialmente produrre una dichiarazione doganale alla quale sono allegate la fattura, l'indicazione del peso della merce e la conferma d'origine dell'esportatore, dove richiesto. Il certificato d'origine è necessario quando l'esportatore intende beneficiare di diritti preferenziali nell'ambito di accordi di libero scambio o del sistema generale delle preferenze (Paesi in via di sviluppo) o se la merce deve essere riesportata e l'origine deve essere trasmessa.

A differenza della maggior parte dei Paesi, la Svizzera utilizza un sistema doganale basato sul peso lordo. Il dazio doganale è quindi applicato su prodotti per i quali non viene concessa alcuna esenzione. I tassi doganali svizzeri sono generalmente inferiori a quelli di altri Paesi. Questo sistema favorisce l'importazione di merci di alta tecnologia, che hanno un peso modesto, ma un forte valore intrinseco.

Come altri Paesi, anche la Svizzera al confine preleva imposte e tasse come la tassa automobilistica, l'imposta sul tabacco e sulla birra, la tassa sul carburante e la tassa sulle emissioni di CO<sub>2</sub>, la tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (COV) e la tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (TTPCP). L'imposta sul valore aggiunto pari all'8% è notevolmente inferiore rispetto ai Paesi confinanti (Germania: 19%, Francia: 20%, Austria: 20%, Italia: 22%).

Le merci che devono essere depositate solo temporaneamente in Svizzera possono essere custodite in depositi doganali, senza nessun diritto di dogana o altra tassa. Dalla frontiera al deposito vengono considerate come merci in transito. La riesportazione è sottoposta alle tariffe doganali del Paese che importa. Tali merci non devono naturalmente subire trasformazioni. Diversamente sarebbe necessario lo sdoganamento. I depositi franchi hanno carattere pubblico, ma sono spesso gestiti da società di stoccaggio private e sono aperti a tutti. I depositi doganali aperti (DDA), invece, servono per immagazzinare le merci non sdoganate in locali aziendali, ma separatamente dalle merci nazionali. Essi sono gestiti in generale da imprese di trasporto e la loro importanza è in costante aumento.

Gli effetti personali importati al momento di un cambiamento di domicilio per uso personale («masserizie di trasloco») sono esenti dai diritti di dogana. Un formulario ufficiale deve essere compilato e presentato all'ufficio della dogana al momento del passaggio in frontiera, che deve essere effettuato nelle ore di apertura dell'ufficio doganale (v. capitolo 13.2.1).

[www.seco.admin.ch](http://www.seco.admin.ch) > Temi > Politica economica estera  
Panoramica sulle questioni doganali  
Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano.

[www.zoll.admin.ch](http://www.zoll.admin.ch)  
Informazioni doganali  
Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano.

[www.s-ge.com/exporthelp](http://www.s-ge.com/exporthelp)  
Tematiche legate all'export e tariffe doganali in tutto il mondo  
Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano.

### 3.1.3 Regole d'origine

Le merci grezze e i pezzi importati da Paesi terzi possono acquisire origine svizzera e di conseguenza essere consegnati esentasse nei Paesi che hanno sottoscritto l'accordo di libero scambio (ad esempio l'accordo con l'UE), se sono stati trattati a sufficienza in Svizzera così da rientrare nel campo di applicazione dell'accordo di libero scambio. In molte situazioni questo è il caso se il valore aggiunto prodotto in Svizzera rappresenta fra il 60% e l'80% del prezzo di vendita del prodotto finito (a seconda del prodotto).

Questa regolamentazione è interessante in quanto i beni di elevata qualità hanno spesso un peso modesto ma un elevato valore commerciale. Essi possono essere importati in Svizzera a basso costo, essere trasformati e quindi esportati verso Paesi preferenziali con i quali esiste un accordo di libero scambio. Infatti, per esempio, i beni importati da un Paese extra UE/AELS e che in seguito a trasformazione hanno acquisito l'origine Svizzera, non sono di solito sottoposti ad alcun diritto di dogana al momento della riesportazione verso un Paese dell'UE/AELS.

[www.zoll.admin.ch](http://www.zoll.admin.ch) > Informazioni per ditte > Esenzioni > Esportazione

Guida in materia di origine

Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano.

## 3.2 PROTEZIONE DELLA LIBERA CONCORRENZA

Il regime economico della Svizzera si basa sui principi del libero mercato. La libera concorrenza è facilitata dalla legge sui cartelli, che non vieta i cartelli, ma sanziona gli abusi e che è molto simile a quella dell'UE dal 1995. La legge sul mercato interno mira anch'essa al potenziamento della concorrenza e all'abolizione delle regolamentazioni protezionistiche dei cantoni e dei comuni. La Commissione sulla concorrenza può intervenire se sospetta l'esistenza di ostacoli illegali alla concorrenza. Essa valuta anche se la fusione di imprese impedisce la libera concorrenza e formula raccomandazioni indirizzate alle autorità.

«Con 7'088 domande, nel 2015 la Svizzera si è collocata al primo posto al mondo in rapporto al numero di abitanti.»

### 3.3 PROTEZIONE DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

La protezione della proprietà intellettuale è ampiamente sviluppata in Svizzera. Un sistema giuridico che copre i brevetti, i marchi, il disegno industriale e i diritti d'autore protegge il prodotto dell'innovazione e della creatività sul piano nazionale e internazionale. Chiunque voglia fare brevettare un'invenzione, registrare un marchio o depositare un disegno deve rivolgersi all'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI) di Berna.

L'IPI, competente in materia di diritti di proprietà industriale e di diritti d'autore, è il punto di riferimento per qualsiasi domanda che riguardi i brevetti, i marchi, i disegni, le topografie di prodotti semiconduttori, i diritti d'autore e diritti correlati. Il registro dei titoli di protezione dell'IPI (Swissreg) contiene le prime informazioni sui titoli di protezione svizzeri registrati. In quanto Paese membro dell'OMC, la Svizzera applica le disposizioni dell'accordo OMC/ADPIC.

Tramite la banca dati Swissreg l'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale mette a disposizione informazioni gratuite contenute nel registro marchi, brevetti e disegni e informazioni sulle topografie protette. Swissreg contiene marchi e domande di registrazione svizzeri, ma non i marchi internazionali che possono essere soggetti a protezione anche in Svizzera. Questi marchi internazionali sono registrati presso l'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI) di Ginevra.

[www.ige.ch](http://www.ige.ch)  
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI)  
Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano.

[www.kmu.ige.ch](http://www.kmu.ige.ch)  
Piattaforma informativa dedicata alle PMI  
Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano.

[www.ige.ch](http://www.ige.ch) > Servizi  
Una guida per creativi e innovatori  
Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano.

[www.swissreg.ch](http://www.swissreg.ch)  
Banca dati dei titoli di protezione Svizzera  
Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano.

[www.wipo.int](http://www.wipo.int)  
Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI)  
Lingue: tedesco, inglese, francese, spagnolo, cinese, russo, arabo

#### 3.3.1 Brevetti

A livello internazionale la Svizzera è uno dei Paesi più attivi in termini di domande di brevetto. Nel 2015, la Svizzera si è collocata al sesto posto al mondo e al quarto in Europa con 7'088 domande. Se rapportiamo questo dato al numero di abitanti, il Paese si colloca al 1° posto.

Le invenzioni che risolvono un problema tecnico attraverso mezzi tecnici possono essere protette da brevetti. Per essere brevettabile, un'invenzione deve soddisfare tre condizioni essenziali.

- Applicabilità industriale: l'invenzione deve essere utilizzabile ai fini industriali, essere effettivamente realizzabile e la sua realizzazione deve essere ripetibile.
- Novità: un'invenzione si considera nuova se non fa parte dello stato della tecnica.
- Attività inventiva: l'invenzione non deve risultare (per l'esperto) in modo ovvio dallo stato della tecnica.

Non sono brevettabili tra l'altro le idee, i sistemi per il lotto e la contabilità, i sistemi terapeutici, le procedure chirurgiche o la diagnosi su animali e varietà vegetali. Inoltre, non sono brevettabili le invenzioni che violano la legge e l'ordine o i principi morali (ad esempio, alcune invenzioni biotecnologiche).

Esistono tre possibilità per brevettare un'invenzione con effetto per la Svizzera.

- Brevetto svizzero: il deposito nazionale estende la protezione alla Svizzera e al Principato del Liechtenstein. Le registrazioni nazionali possono essere presentate all'IPI in qualsiasi lingua, ma devono essere accompagnate da una traduzione in tedesco, francese o italiano entro un termine specifico, se la registrazione non viene effettuata in una di queste lingue.
- Brevetto europeo: la convenzione sul rilascio di brevetti europei (CBE) permette di depositare la richiesta di brevetto in alcuni o in tutti gli Stati membri, fra cui la Svizzera, tramite una sola procedura d'esame e di rilascio.
- Brevetto internazionale: il trattato di cooperazione in materia di brevetti (Patent Cooperation Treaty, PCT), ratificato dalla Svizzera, permette di depositare un brevetto a livello internazionale. Questo deposito ha lo stesso valore di un deposito nazionale in tutti gli Stati membri. Il brevetto internazionale può anche essere richiesto presso l'IPI e la domanda deve essere redatta in inglese.

Dalla domanda per il rilascio di un brevetto nazionale fino al rilascio del brevetto trascorrono mediamente da tre a cinque anni. Un processo accelerato è disponibile su richiesta. Il brevetto scade al più tardi dopo 20 anni.

La tassa per la domanda ammonta a CHF 200, quella per l'esame a CHF 500. A partire dal quinto anno dalla domanda si pagano tasse annuali.

Dato che l'IPI non verifica i requisiti di innovazione e inventiva, si consiglia di utilizzare uno specialista (avvocato specializzato in brevetti) prima di richiedere un brevetto. Entrambi i criteri possono essere controllati anche dopo la presentazione della domanda, con una ricerca facoltativa sullo stato dell'arte.

[www.ige.ch](http://www.ige.ch)  
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale  
Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano.

[www.epo.org](http://www.epo.org)  
Ufficio europeo dei brevetti  
Lingue: tedesco, inglese, francese

## Diritti di protezione in breve

(FIG. 14)

	TUTELA DEL MARCHIO	PROTEZIONE DEI BREVETTI	PROTEZIONE DEL DESIGN	DIRITTO D'AUTORE <sup>2</sup>
<b>Cosa viene protetto?</b>	Simboli registrati contro possibili abusi da parte di terzi	Invenzioni, vale a dire soluzioni tecniche nell'ambito della tecnologia	La forma, il design esteriore di un oggetto	Opere letterarie e artistiche (inclusi programmi per computer)
<b>Come viene fornita la protezione?</b>	Il marchio viene registrato nel registro dei marchi	Viene rilasciato un brevetto	Il disegno viene registrato nel registro dei design	Automaticamente con la creazione
<b>Requisiti minimi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Non vengono violati diritti esistenti di terze parti</li> <li>- Distintivo</li> <li>- Non descrittivo</li> <li>- Non viola l'ordine pubblico e la moralità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Novità</li> <li>- Applicabilità industriale</li> <li>- Attività inventiva</li> <li>- Dichiarazione dell'invenzione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Novità</li> <li>- L'impressione generale deve differenziarsi notevolmente dai disegni esistenti</li> <li>- Non viola l'ordine pubblico e la moralità</li> </ul>	Creazione intellettuale di opere letterarie e artistiche con carattere individuale
<b>Nessuna protezione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Simboli semplici</li> <li>- Abbreviazioni</li> <li>- Indicazioni</li> <li>- Stemmi</li> <li>- Altro</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Specie animali e varietà vegetali</li> <li>- Processi per la diagnosi, terapia o chirurgia sull'uomo o sugli animali</li> <li>- L'utilizzo viola l'ordine pubblico e la moralità</li> <li>- Determinate invenzioni biotecnologiche</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Funzioni esclusivamente tecniche</li> <li>- Idee e concetti</li> <li>- Viola la legge federale (per esempio, protezione di stemmi) e accordi statali</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Contenuti (idee, concetti)</li> <li>- Leggi, ordinanze ufficiali</li> <li>- Verdicti di autorità</li> <li>- Mezzi di pagamento</li> <li>- Specifiche di brevetti</li> </ul>
<b>Eccezioni dalla protezione</b>	Utilizzo non adatto al marchio	Utilizzo privato, ricerca e insegnamento		Utilizzo privato, citazioni, copie di backup, segnalazione
<b>Scopo della protezione</b>	Definito dal simbolo e dalla lista di beni e servizi	Definito dalle rivendicazioni di brevetto («claims»)	Definito dal disegno	Definito dall'opera specifica
<b>Durata della protezione</b>	10 anni (può essere estesa quante volte si vuole)	al massimo 20 anni	5 anni (estendibile 4 volte x 5 anni): al massimo 25 anni	70 anni dopo la morte dell'autore (50 anni per i programmi per computer)
<b>Simboli o avvertenze comuni</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ® per i marchi registrati</li> <li>- ™ per i marchi</li> <li>L'utilizzo è facoltativo</li> <li>L'abuso è punibile</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>+pat+; pat. pend. (è stata presentata l'istanza per un brevetto)</li> <li>L'utilizzo è facoltativo</li> <li>L'abuso è punibile</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>mod. dép.</li> <li>L'utilizzo è facoltativo</li> <li>L'abuso è punibile</li> </ul>	©, «Copyright», «Tutti i diritti riservati» o commenti simili L'utilizzo è facoltativo
<b>Tassa di deposito (CH)<sup>1</sup></b>	CHF 550	CHF 200 (registrazione) CHF 500 (ricerca facoltativa) CHF 500 (verifica)	CHF 200 (tassa di base), inclusa la pubblicazione di un disegno	Nessuna
<b>Estensione (CH)<sup>1</sup></b>	CHF 700 (10 anni)	CHF 100 per il 4° anno, successivamente la tassa aumenta ogni anno di CHF 50 (CHF 150 per il 5° anno e così via)	CHF 200 (5 anni)	Nessuna
<b>Caratteristiche speciali</b>	La violazione di marchi esistenti non viene verificata in Svizzera (si consiglia di fare una ricerca sui marchi)	Le innovazioni e le opere innovative non vengono verificate in Svizzera (si consiglia di fare una ricerca sui marchi)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- La pubblicazione può essere rinviata per 30 mesi</li> <li>- Le innovazioni non vengono verificate in Svizzera</li> </ul>	Società di gestione: SUISA, SUISSIMAGE, ProLitteris, SSA, SWISSPERFORM

<sup>1</sup> Esclusi eventuali costi associati al ricorso a uno specialista.

<sup>2</sup> La legge sui diritti d'autore specifica anche i diritti degli artisti interpreti, dei produttori di supporti audio o audiovisivi e degli organismi di diffusione.

Aggiornamento: febbraio 2016. Con riserva di modifiche. I dati aggiornati sono disponibili sul sito Internet [www.ige.ch](http://www.ige.ch).

Fonte: Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI)

### 3.3.2 Marchi

I marchi sono dei simboli che permettono di differenziare sul mercato il prodotto di una ditta da quello di un'altra ditta, consentendo quindi ai consumatori di trovare un prodotto che apprezzano tra la massa dei prodotti in offerta. Un simbolo può essere registrato come un marchio se:

- è riconosciuto dal pubblico come il simbolo di una ditta e la sua registrazione non limita i concorrenti nel loro sviluppo economico in maniera inaccettabile;
- non pretende che il prodotto abbia delle caratteristiche che invece non ha;
- non viola la legge, l'ordine pubblico o i principi morali.

L'IPI indaga sul soddisfacimento di tali requisiti nell'ambito della richiesta, ma non controlla la possibile registrazione di altri simboli con i quali potrebbe essere scambiato o la possibile esistenza di altri diritti che potrebbero essere violati con il rilascio del marchio. Pertanto si raccomanda di effettuare delle ricerche tramite l'IPI o un fornitore privato prima di registrare il marchio. La registrazione presso l'IPI è valida solamente in Svizzera. Le seguenti opzioni sono disponibili per la protezione del marchio all'estero:

- la registrazione nazionale del marchio nei rispettivi Paesi;
- la registrazione del marchio come marchio europeo con protezione in tutti gli Stati membri dell'UE o
- registrazione internazionale secondo il sistema di Madrid: partendo da un marchio nazionale, il proprietario del marchio può presentare il marchio nei singoli Stati membri di sua scelta con una domanda unica all'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI) di Ginevra e la possibilità di protezione viene esaminata dalle autorità di registrazione dei rispettivi Paesi.

La domanda di registrazione del marchio in Svizzera può essere effettuata in formato elettronico. La tassa per il deposito del marchio ammonta a CHF 550 (più eventuali spese specifiche per classe). Se il simbolo soddisfa i requisiti di protezione, viene normalmente registrato entro un periodo massimo di sei mesi. La durata decennale della protezione risultante dalla registrazione può essere estesa quante volte si vuole, ogni dieci anni, pagando una tassa di estensione.

[www.ip-search.ch](http://www.ip-search.ch)  
Ricerche sui marchi  
Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano.

[www.e-trademark.ige.ch](http://www.e-trademark.ige.ch)  
Domanda di deposito marchi  
Lingue: tedesco, francese, italiano

[www.ige.ch/ma-berater](http://www.ige.ch/ma-berater)  
Rappresentanti in materia di marchi  
Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano.

### 3.3.3 Design

Il design si rivolge ai sensi, scatena emozioni, crea identità ed elementi di distinzione. Esso diventa così un fattore cruciale nel mercato e le contraffazioni sono ormai all'ordine del giorno. Il deposito di un design ha lo scopo di proteggere rappresentazioni bidimensionali oppure oggetti tridimensionali caratterizzati dal loro aspetto, il cui design è nuovo, che producono un effetto estetico e che sono fabbricati a fini industriali. Il processo di registrazione è semplice, veloce ed economico. Un design può essere protetto per un periodo massimo di 25 anni, suddivisi in cinque periodi di cinque anni. Il deposito internazionale di disegni e modelli industriali è ugualmente possibile sulla base del Trattato dell'Aia sul deposito internazionale dei disegni industriali. Siccome la Svizzera ha ratificato questo trattato, il deponente può domandare che la protezione si applichi anche in Svizzera.

[www.s-ge.com/product-design](http://www.s-ge.com/product-design)  
Dati e statistiche sul design industriale e di prodotto  
Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano, spagnolo, portoghese, russo, cinese, giapponese

[www.ige.ch](http://www.ige.ch) > Design > Protezione in Svizzera  
Protezione del design  
Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano.

### 3.3.4 Diritti d'autore

I diritti d'autore (che corrispondono al termine angloamericano «copyright») proteggono le opere, ossia la creazione intellettuale di letteratura e arte, che hanno un carattere individuale. Vi rientrano: letteratura, musica, quadri, sculture, film, opere, balletti e pantomime, ma anche programmi per il computer. Un'opera è protetta dai diritti d'autore non appena viene creata. Non occorre fare domanda in merito o depositare l'opera: non esiste un registro. In Svizzera, il diritto d'autore si estingue, in linea di principio, dopo 70 anni, mentre la protezione dei programmi per computer decade già dopo 50 anni dalla morte dell'autore.

### 3.4 PRESCRIZIONI E RESPONSABILITÀ RELATIVE AI PRODOTTI

Per ragioni di sicurezza e di sanità, di protezione dell'ambiente e dei consumatori e di rispetto delle norme nazionali e internazionali, in Svizzera i medicinali, i cosmetici, i detersivi, gli apparecchi elettrici ed elettronici, gli strumenti di misura e di peso, gli impianti di riscaldamento, i recipienti a pressione, i ciclomotori e altri prodotti sono sottoposti a regole particolari d'importazione e di vendita.

Il legislatore decide, in base al potenziale di pericolosità dei prodotti, quali procedimenti di valutazione della conformità trovano applicazione; si va dal controllo autonomo (ad es. per le macchine) alla valutazione da parte di organismi di valutazione della conformità indipendenti e riconosciuti dal governo (ad es. per le apparecchiature a pressione) fino all'autorizzazione statale (ad es. per i medicinali).

La maggior parte degli Stati oggi ha un vasto numero di prescrizioni tecniche. È difficile trovare un prodotto presente sul mercato che non ne sia interessato. In Svizzera queste prescrizioni a livello federale sono contenute in oltre 30 leggi e oltre 160 ordinanze. Inoltre sono in vigore (ancora) singole regolamentazioni tecniche cantonali.

Gli accordi sul mutuo riconoscimento della valutazione di conformità (in inglese: Mutual Recognition Agreements - MRA) sono uno strumento importante sotto il profilo politico-commerciale, riconosciuto anche nell'ambito OMC, al fine di eliminare gli ostacoli al commercio in un ambito regolamentato dallo Stato. Se le prescrizioni relative ai prodotti dei due Stati si equivalgono, è sufficiente una valutazione della conformità svolta nel Paese di esportazione, secondo le prescrizioni valide in tale Paese, anche per commercializzare il prodotto in questione nell'altra parte contraente. L'MRA più importante sotto il profilo politico-economico è quello dell'Unione Europea (marchio CE, Conformité Européene).

I requisiti per la sicurezza e la salute sono determinati da leggi e regolamenti. Per quanto riguarda la sicurezza dei prodotti, la Svizzera ha acquisito gran parte della normativa dell'Unione europea (UE), in modo da non avere più barriere in questo settore di mercato per le esportazioni e le importazioni da/verso l'UE.

Inoltre, dal 1° luglio 2010 viene applicato all'UE il cosiddetto principio Cassis de Dijon. Molti prodotti provenienti dall'UE/SEE, che in precedenza dovevano essere prodotti, riconfezionati o rietichettati unicamente per il mercato svizzero, ora possono essere importati più facilmente e senza ostacoli tecnici, a condizione che soddisfino le normative dei rispettivi Paesi dell'UE o del SEE e che siano commercializzati legalmente.

Il diritto svizzero, in materia di responsabilità di fatto dei prodotti, corrisponde in larga misura alle regole in vigore nell'UE. Il produttore risponde dei danni causati da un prodotto difettoso, indipendentemente dal fatto che si sia reso colpevole di negligenza o meno. In Svizzera, questa responsabilità si applica a tutti i prodotti commercializzati dal 1994.

I seguenti paragrafi affrontano le prescrizioni di alcune importanti categorie di prodotti. A causa del vasto numero di leggi e ordinanze, in casi specifici si rendono necessari chiarimenti dettagliati.

[www.seco.admin.ch](http://www.seco.admin.ch) > Lavoro > Sicurezza dei prodotti

Norme in materia di sicurezza dei prodotti  
Lingue: tedesco, francese, italiano

[www.seco.admin.ch](http://www.seco.admin.ch) > Temi > Politica economica estera

Ostacoli tecnici al commercio  
Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano.

[www.snv.ch](http://www.snv.ch) > Services > Switec-Infocenter

Norme: switec - Centro svizzero d'informazione per la normativa tecnica  
Lingue: tedesco, inglese, francese

[www.seco.admin.ch/sas](http://www.seco.admin.ch/sas)

Accreditamento: Servizio di accreditamento svizzero (SAS)  
Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano.

#### 3.4.1 Derrate alimentari

L'ordinanza svizzera sulla caratterizzazione e la pubblicità delle derrate alimentari (OCDerr) contiene rigide prescrizioni concernenti la dichiarazione. Tutti gli ingredienti devono essere indicati con il nome sulle confezioni o etichette di derrate alimentari preconfezionate, seguendo un ordine decrescente in funzione della quantità. Le derrate alimentari che non sono riportate in un'ordinanza necessitano dell'autorizzazione da parte dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). L'approvazione è obbligatoria per prodotti alimentari, additivi e agenti di trasformazione che sono organismi geneticamente modificati (OGM), contengono o sono stati ottenuti da tali organismi e che sono destinati per l'offerta ai consumatori. La presenza di OGM è tollerata se il contenuto di un ingrediente non eccede lo 0,9%. Tutti gli altri prodotti necessitano di approvazione. I valori nutrizionali e le indicazioni sulla salute devono essere conformi alle disposizioni di legge conformemente all'OCDerr. Nessun prodotto alimentare che è in commercio come alimento o alimento speciale può attribuirsi doti di guarigione. I prodotti con doti di guarigione sono dei medicinali e necessitano dell'autorizzazione da parte di Swissmedic (v. par. 3.4.2).

Il Parlamento ha approvato una risoluzione speciale per le derrate alimentari in merito al principio Cassis de Dijon: gli alimenti stranieri che non soddisfano completamente le norme tecniche svizzere devono essere approvati dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

[www.bag.admin.ch](http://www.bag.admin.ch) > Temi

Informazioni dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP)  
Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano.

[www.slmb.bag.admin.ch](http://www.slmb.bag.admin.ch)

Manuale svizzero delle derrate alimentari (MSDA)  
Lingue: tedesco, francese



### 3.4.2 Prodotti farmaceutici

La produzione e distribuzione di medicinali in Svizzera sono soggette al rilascio di una licenza. Il rilascio di una licenza per un nuovo prodotto farmaceutico presso Swissmedic, l'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici, dura mediamente undici mesi, con l'esclusione dei tempi interni aziendali di elaborazione. Il sistema di registrazione svizzero è tra i più veloci al mondo. Un esame normale e una domanda di omologazione per un medicinale per uso umano con un nuovo ingrediente attivo costano CHF 70'000 (CHF 105'000 con procedura accelerata).

I requisiti per il rilascio di una licenza sono molto simili a quelli in vigore nell'UE e ciò semplifica il deposito simultaneo dei dossier in Svizzera e nell'UE. La registrazione in Svizzera gode di una certa notorietà internazionale, grazie alla reputazione scientifica del Paese, ai suoi criteri rigidi e ai prestigiosi ospedali noti per i test clinici. La procedura accelerata «fast track» permette di prendere delle decisioni veloci (entro 140 giorni, con l'esclusione dei tempi interni aziendali di elaborazione), malgrado esami rigorosi, per quanto riguarda il rilascio di una licenza per medicinali d'importanza vitale, per esempio per curare l'AIDS o l'Alzheimer.

[www.swissmedic.ch](http://www.swissmedic.ch)

Istituto svizzero per gli agenti terapeutici  
Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano.

### 3.4.3 Dispositivi medici

In Svizzera, le norme sui dispositivi medici si basano principalmente sulla legge federale sui medicinali e i dispositivi medici (Legge sugli agenti terapeutici, LATer), l'Ordinanza relativa ai dispositivi medici (Odmed), l'Ordinanza sulle sperimentazioni cliniche con agenti terapeutici (Oclin). Per quanto riguarda i dispositivi medici, in Svizzera vengono applicate le stesse regole dell'UE. Grazie ai contratti bilaterali, viene consentito il libero scambio di dispositivi medici realizzati da produttori svizzeri verso l'Unione Europea, gli Stati membri dell'AELS e la Turchia. Un fornitore di apparecchiature mediche desideroso di commercializzare i propri prodotti in Svizzera deve essere in grado di dimostrare, su domanda delle autorità, che questi soddisfino i requisiti essenziali delle direttive europee e che abbiano superato un'adeguata procedura di valutazione per quanto riguarda la loro conformità alle direttive europee.

I dispositivi medici che portano il marchio CE di un laboratorio europeo riconosciuto sono considerati conformi in Svizzera, a condizione che l'informazione relativa al prodotto sia interamente redatta in tre lingue (tedesco, francese, italiano). Un produttore impiantato in Svizzera può apporre il marchio «CE» sui propri dispositivi medici e venderli sul mercato svizzero o esportarli nell'UE, AELS o in Turchia. Alcuni di questi Stati richiedono anche la registrazione di certi dispositivi medici e dei loro produttori presso le autorità nazionali, in aggiunta al marchio CE. Alcuni Stati non UE richiedono per i dispositivi medici i certificati di esportazione dal Paese di origine. Le ditte svizzere possono richiedere tali certificati a Swissmedic.

[www.swissmedic.ch](http://www.swissmedic.ch) > Dispositivi medici > Guida ai dispositivi medici

Guida regolamentazione dispositivi medici  
Lingue: tedesco, inglese, francese

«Per quanto riguarda la sicurezza dei prodotti, la Svizzera ha acquisito gran parte della normativa dell'UE, in modo da non avere più barriere in questo settore di mercato per le esportazioni e le importazioni da/verso l'UE.»

## 3.5 SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

### 3.5.1 Costruzione e pianificazione del territorio

Una regolamentazione progressiva in materia di salvaguardia del territorio e dell'ambiente assicura la coesistenza ordinata di spazi economici densamente popolati e di regioni naturali ed agricole. In Svizzera la forte concentrazione demografica ha favorito la presa di coscienza sia delle esigenze dell'ambiente che dell'evoluzione dell'edilizia. Gli immobili destinati alle imprese di servizi e alle industrie possono essere costruiti soltanto in zone specifiche. Le regole in materia di costruzione e di pianificazione dipendono dai cantoni che rilasciano le licenze di costruzione. La durata della procedura da seguire dipende dal tipo di progetto d'investimento. Per gli edifici industriali, occorre ottenere un'approvazione dei progetti e un'autorizzazione di esercizio a tutela della sicurezza sul lavoro.

Per progetti di costruzione privi di problemi, come ad es. quelli di tipo industriale-commerciale senza particolare grado di difficoltà e senza la necessità di ulteriori chiarimenti o permessi speciali, di regola occorrono 2 - 3 mesi, a condizione che non vi siano circostanze che possano dare adito a ricorsi/reclami per la costruzione. Possono esserci delle differenze da cantone a cantone.

È possibile ottenere informazioni sulle superfici commerciali, sugli immobili disponibili e sulle formalità amministrative presso i servizi di promozione economica dei cantoni (fare riferimento al capitolo 15.2). Tali servizi possono anche avviare ed eventualmente coordinare le procedure amministrative.

[www.are.admin.ch](http://www.are.admin.ch)  
Ufficio federale dello sviluppo territoriale ARE  
Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano.

### 3.5.2 Ambiente

La legislazione sull'ambiente corrisponde ampiamente a quella dell'UE, e si fonda sul principio della cooperazione. In collaborazione con il settore privato sono realizzate soluzioni che vanno a vantaggio sia dell'attività economica sia della natura. Le misure adottate sono considerate esemplari a livello internazionale. Per fondare e sfruttare impianti industriali o commerciali, occorre tener conto delle diverse regolamentazioni federali e cantonali. A livello nazionale, sono particolarmente importanti le leggi federali sulla protezione dell'ambiente, che controllano l'inquinamento delle acque e la tutela della natura e del patrimonio culturale. La legge federale sulla protezione dell'ambiente verte sull'inquinamento dell'aria e del suolo, sul rumore, sulle radiazioni non ionizzanti, sui rifiuti e sulle sostanze pericolose per l'ambiente. Essa si fonda sul principio della precauzione (i danni all'ambiente devono essere limitati il più possibile) e sul principio secondo cui il costo per evitare questi danni deve essere riversato su colui che inquina. Le emissioni sono limitate da valori soglia e da disposizioni sulla costruzione, sull'equipaggiamento, sul trasporto e sull'esercizio. La tecnica da utilizzare per il controllo dell'inquinamento non è prescritta. Le imprese dispongono di determinate scadenze per intraprendere opere di risanamento e possono, quindi, stabilire da sole come e quando fare i necessari investimenti.

Un esame dell'impatto ambientale è richiesto durante l'intero progetto di pianificazione, di costruzione e di modifica di impianti che possono avere conseguenze rilevanti sull'ambiente. Questi strumenti di prevenzione sul piano ecologico si applicano solo a progetti concreti nell'ambito della procedura ordinaria d'autorizzazione nella fase della costruzione e della pianificazione. La lista degli impianti sottoposti a un esame dell'impatto ambientale si trova nelle normative; oltre agli impianti per la produzione di energia e di trasporto, essa comprende gli impianti industriali particolarmente inquinanti.

[www.bafu.admin.ch](http://www.bafu.admin.ch)  
Ufficio federale dell'ambiente (UFAM)  
Lingue: tedesco, inglese, francese, italiano.

[www.bafu.admin.ch/eia](http://www.bafu.admin.ch/eia)  
Esame dell'impatto sull'ambiente (EIA)  
Lingue: tedesco, francese, italiano